



25.02.2021

A TUTTE LE IMPRESE
A TUTTI I CONSULENTI

Loro sedi

Oggetto: ritenute fiscali sul contributo Cassa Edile.

Vi facciamo presente che le imprese, sulla base delle disposizioni normative previste dal D.L. 314 del 02.09.1997 e successive modifiche, C.M.F. N.52/1999, nell'operare il conguaglio fiscale per il 2020 sulle retribuzioni da corrispondere, si deve operare a carico del lavoratore la ritenuta tributaria sul contributo cassa edile di cui all'art. 36 del CCNL vigente, come in appresso specificato:

- È soggetta ad imposizione fiscale la quota del contributo (art. 36 CCNL) a carico del lavoratore (1/6);
- È soggetta ad imposizione fiscale la parte a carico del datore di lavoro (5/6) utilizzata dalla Cassa edile per prestazioni assistenziali e per le prestazioni "carattere non sanitario"; la quota del contributo, calcolata assoggettabile a ritenuta fiscale è fissata nella misura dello **0,52%** del monte salari.

Si dovrà tener conto di questa percentuale per i conguagli 2020 e, in via provvisoria, per il 2021.

La Cassa Edile si riserva, entro la fine del 2021, di comunicare la percentuale definitiva per i conguagli 2021.

Vi precisiamo infine che non sono assoggettati a ritenuta fiscale i contributi APE, ENTE SCUOLA.

Distinti saluti.

IL V. PRESIDENTE
Endrio Minervino

IL PRESIDENTE
Geom. Francesco Siclari